



## COMUNE DI ALCAMO

Provincia di Trapani

**QUARTA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE**  
ATTIVITÀ PRODUTTIVE – AMBIENTE – SICUREZZA – MOBILITÀ URBANA – POLITICHE  
AGRICOLE – POLITICHE ENERGETICHE

### Verbale N° 149 del 09/11/2015

<b>Da inviare a:</b>  <input type="checkbox"/> Commissario Straordinario  <input type="checkbox"/> Presidente del Consiglio  <input type="checkbox"/> Segretario Generale	<b>Ordine del Giorno:</b>
	1) Comunicazioni del Presidente;  2) Approvazione verbale della seduta precedente;  3) Studio della normativa relativa alla istituzione del “Regolamento dell’imposta di soggiorno”;  4) Studio e consultazione per la stesura del “Regolamento dell’imposta di soggiorno”.
	<b>Note</b>

		Presente	Assente	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita
Presidente	Pipitone Antonio	SI		17,30	19,00		
V. Presidente	Castrogiovanni Leonardo	SI		17,30	19,00		
Componente	Campisi Giuseppe	SI		17,30	18,25		
Componente	Coppola Gaspare	SI		17,30	18,50		
Componente	Fundarò Antonio	SI		17,30	19,00		
Componente	Lombardo Vito		SI				
Componente	Sciacca Francesco	SI		17,30	19,00		

L'anno Duemilaquindici (2015), il giorno 09 del mese di Novembre, alle ore 17,30, presso la propria sala delle adunanze, ubicata nei locali di Via Pia Opera Pastore N° 63/A, si riunisce la Quarta Commissione Consiliare.

Alla predetta ora sono presenti il Presidente Pipitone Antonio e i Componenti Castrogiovanni Leonardo, Campisi Giuseppe, Coppola Gaspare, Fundarò Antonio e Sciacca Francesco.

Il Presidente Pipitone, coadiuvato dal Segretario Lipari Giuseppe, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente Pipitone dà lettura del **primo** punto all'O.d.G.: “**Comunicazioni del Presidente**”.

Il Presidente Pipitone fa presente che non ci sono comunicazioni da fare.

Il Presidente Pipitone dà lettura del **secondo** punto all'O.d.G.: “**Approvazione verbale della seduta precedente**”.

Il Presidente Pipitone dà lettura del verbale della precedente seduta. Si pone a votazione. Viene approvato, per alzata di mano, con voto unanime da parte dei Componenti presenti.

Il Presidente Pipitone dà lettura del **terzo** punto all'O.d.G.: “**Studio della normativa relativa alla istituzione del “Regolamento dell'imposta di soggiorno”**”.

Il Presidente della Commissione Consiliare Antonio Pipitone in riferimento all'“imposta di soggiorno, detta anche tassa di soggiorno, specifica che è un'imposta di carattere locale applicata a carico delle persone che alloggiano nelle strutture ricettive di territori classificati come località turistica o città d'arte.

Fu istituita in Italia nel 1910 per le sole stazioni termali, climatiche e balneari ed estesa nel 1938 alle altre località di interesse turistico, poi abolita a decorrere dal 1° gennaio 1989. Quasi contemporaneamente all'inizio del secolo scorso fu istituita anche in Francia, dove vige tuttora, così come in molti altri stati europei e negli Stati Uniti. Fra le motivazioni per le quali in Italia era stata soppressa (Art. 10, Decreto Legge 2 marzo 1989, n. 66), si è considerata anche l'occasione dei Mondiali di Calcio che si svolsero nel 1990. In quell'occasione si considerò che l'abolizione dell'imposta avrebbe consentito prezzi più bassi da parte degli alberghi e degli altri esercizi ricettivi durante l'evento e che vi sarebbe stata, comunque, una maggiore competitività.

La legge n. 42/2009 sul federalismo fiscale ha aperto in Italia nuovi scenari di autonomia per gli enti locali; in questo contesto il settore turistico è stato subito interessato al mutamento in atto. L'imposta di soggiorno è stata, infatti, reintrodotta nell'ordinamento italiano con due distinti provvedimenti che sono:

Il Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78 che, solo per il Comune di Roma, ha stabilito la possibilità di introdurre un contributo di soggiorno a carico di chi alloggia nelle strutture ricettive della città, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione alla loro classificazione fino all'importo massimo di 10,00 euro per notte di soggiorno.

Il Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, ha conferito ad altri comuni la facoltà di istituire l'imposta di soggiorno. Più precisamente ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 del suddetto Decreto, i Comuni Capoluogo di Provincia, le unioni di Comuni nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località

turistiche o città d'arte possono istituire, con Deliberazione del Consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 Euro per notte di soggiorno.

La spesa per l'alloggio del visitatore, quale espressione di capacità contributiva è stata oggetto di antica considerazione, ed infatti l'imposta soggiorno fu istituita con la legge 11 dicembre 1910 n.863 (e quindi modificata con il Regio Decreto Legge 24 novembre 1938, n.1926) che consentiva ai Comuni ospitanti nel proprio territorio stabilimenti idroterapici o stazioni climatiche o balneari o comunque di interesse turistico, di applicare una imposta di soggiorno a carico di coloro che si recavano nel Comune per dimorarvi in alberghi, pensioni, locande, stabilimenti di cura e di salute limitatamente per periodi non inferiori a cinque giorni. La riscossione della tassa poteva essere assunta direttamente dal Comune ovvero affidata ai proprietari degli stabilimenti, o ai loro direttori ed agli albergatori. Il prodotto della tassa di soggiorno andava devoluto esclusivamente alle spese ritenute necessarie allo sviluppo delle stazioni climatiche o balneari, vuoi con opere di miglioramento o di ampliamento, vuoi anche di semplice abbellimento.

Per cui fin dalla prima regolamentazione della tassa, si prevedeva, come è previsto per l'attuale imposta di soggiorno, la collaborazione per la riscossione del gestore della struttura ricettiva e, principalmente il vincolo di destinazione del gettito conseguito per il miglioramento dell'offerta turistica.

La tassa di soggiorno che nel frattempo aveva subito alcune modifiche, anche nella sua riscossione affidata all'ACI, fu soppressa con effetto dal 1° gennaio 1989 dall'art.10 co.1 del D.L. 2 marzo 1989 n.66 (conv.to in legge 26 aprile 1989 n.96).

La reintroduzione dell'imposta di soggiorno sull'intero territorio nazionale ebbe un primo tentativo nel corso dell'iter di approvazione della Legge Finanziaria per il 2007, tant'è che la Commissione Bilancio della Camera dei Deputati approvò un emendamento (poi stralciato nella versione definitiva), che riconosceva ai Comuni "esposti a pressione turistica" la facoltà di introdurre un'imposta di soggiorno.

Il novellato assetto dei rapporti finanziari tra lo Stato e gli Enti locali, in attuazione della delega costituzionale sul federalismo, si caratterizza nella tendenziale correlazione tra il prelievo fiscale ed il beneficio connesso alle funzioni esercitate sul territorio e trova principi e criteri direttivi nella Legge Delega n.42 del 5 maggio 2009, in quell'ottica del superamento del sistema a finanza derivata, con l'attribuzione di una maggiore autonomia di entrata e di spesa delle Regioni e degli Enti locali, in base al principio della territorialità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

L'art.12 della L. n.42 del 2009, intitolato "Principi e criteri direttivi concernenti il coordinamento e l'autonomia di entrata e di spesa degli enti locali", indica le direttive per la concreta attuazione del federalismo e più in dettaglio, il comma 1, lett. d) prevede l'indirizzo specifico della "disciplina di uno o più tributi propri comunali che, valorizzando l'autonomia tributaria,

attribuisca all'Ente la facoltà di stabilirli e applicarli in riferimento a particolari scopi, quali la realizzazione di opere pubbliche e di investimenti pluriennali nei servizi sociali ovvero il finanziamento degli oneri derivanti da eventi particolari quali flussi turistici e mobilità urbana". E' oramai patrimonio interpretativo quello radicatosi in merito alla portata ed i limiti dei principi costituzionali riferibili all'obbligazione tributaria. La riserva di legge (art. 23 Cost.) si pone quale garanzia del cittadino sulle scelte di rilevanza tributaria di una manifestazione di ricchezza, che determina una prestazione patrimoniale, da imporre solo in base alla legge e nel rispetto della ragionevolezza del sacrificio economico, imposto in rapporto alla capacità contributiva (art. 53 Cost.) ed in stretta correlazione con l'uguaglianza (art.3 Cost.) dell'onere tributario, che deve essere suddiviso fra tutti i soggetti d'imposta in proporzione alla propria capacità contributiva. La riserva di legge imposta dall'art. 23 Cost., in quanto norma di garanzia, determina quell'autolimitazione all'esecutivo, nel senso che può intervenire nel dettagliare tramite regolamenti la disciplina di dettaglio del tributo, qualora la prestazione imposta non sia regolata interamente dalla legge.

Il principio di legalità di cui all'art. 23 Cost. opera quindi sul piano formale, per cui è la legge istitutiva del prelievo tributario che deve disciplinare gli aspetti fondamentali e quindi deve necessariamente stabilire i soggetti passivi, il presupposto e la misura del tributo, da intendersi quest'ultima esigenza nell'indicazione della misura massima dell'aliquota o nella fissazione dei criteri idonei a delimitare la discrezionalità dell'autorità chiamata alla disciplina di dettaglio.

**Alle ore 18,25 esce il Consigliere Campisi Giuseppe.**

L'art.4 comma 1 del D.L. n.201 chiaramente individua i soggetti passivi in "coloro che alloggiano", il presupposto nell'alloggiare/pernottare nelle "strutture ricettive situate nel proprio territorio" del Comune impositore, ed i criteri di quantificazione del prelievo riferiti "in proporzione al prezzo", con la limitazione della misura massima "sino a 5 euro per notte di soggiorno". La riserva di legge di cui all'art.23 Cost. risulta quindi osservata, perché gli aspetti fondamentali dell'imposizione sono individuati nella predetta previsione di rango legislativo, di talché la disciplina di completamento rinviata dal comma 3 dell'art.4 summenzionato ai regolamenti sarà "in base" alla legge di imposta nella piena facoltà di disciplina di dettaglio, che il legislatore in tema di tributi derivati ben può attribuire ai regolamenti comunali.

Altro cardine del sistema tributario è rappresentato nell'art. 53 della Costituzione, in base al quale: "Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività". Il principio costituzionale mira al rispetto dei valori fondanti la disciplina tributaria, ovvero sia la capacità contributiva e l'interesse fiscale.

La dimostrata capacità contributiva determina un obbligo del soggetto manifestante di concorrere alle spese pubbliche, così soddisfacendo l'interesse collettivo (alias interesse fiscale) dell'ottenimento delle risorse finanziarie occorrenti per realizzare le finalità pubbliche.

E' l'onere del singolo, di fronte alla comunità a cui appartiene, di solidarietà politica, economica e sociale. La concorrenza alle spese pubbliche quale dovere inderogabile di solidarietà cui è tenuto ogni membro della comunità si rapporta e determina, in ragione della propria capacità contributiva, nel pieno rispetto del principio collegato dell'uguaglianza sancito dall'art.3 Cost., affinché le prestazioni tributarie debbano gravare in modo uniforme sui soggetti che manifestano la stessa capacità contributiva in relazione alla medesima manifestazione di ricchezza.

La capacità contributiva si raffigura nella idoneità del soggetto passivo all'obbligazione d'imposta, deducibile dal presupposto al quale la prestazione è collegata e determinabile quantitativamente in base a detto presupposto.

L'idoneità economica soggettiva e quindi la capacità contributiva, può essere ricavata, in linea di principio, da qualsiasi indice rilevatore suscettibile di valutazione economica (patrimonio, reddito, spesa, consumo) secondo valutazioni riservate al legislatore, salvo il controllo di costituzionalità, sotto il profilo della palese arbitrarietà e manifestata irragionevolezza.

Il fatto economico valorizzato dal legislatore quale indice di ricchezza, in ragione della capacità contributiva del soggetto chiamato all'imposizione, deve essere effettivo ed attuale.

L'effettività pretende che l'oggetto dell'imposizione sia un fenomeno (fatto concreto o diverso fatto in sua astratta relazione) suscettibile di apprezzamento economico, dovendo esprimere un'attitudine a consentire la partecipazione ai carichi pubblici e che sia effettivamente collegato al soggetto passivo.

L'attualità è quel necessario collegamento tra il momento della imposizione e quello del verificarsi del fatto contemplato nella fattispecie impositiva; ne consegue che la previsione di tassazione riferibile ad un fatto economico avvenuto nel passato, non viola il precetto dell'art.53 Cost. solo se si possa presumere che la capacità contributiva si sia conservata fino al momento dell'imposizione.

Il comma 2 dell'art.53 è pacificamente rivolto non già al singolo prelievo, bensì al sistema tributario nel suo complesso, conseguenzialmente sono ammesse imposte proporzionali, fisse o addirittura regressive perché il sistema impositivo italiano è caratterizzato dall'imposta sul reddito della persona fisica, quale entrata principale e caratterizzante il sistema.

La tutela costituzionale dell'art.53 è certamente rispettata dall'impianto normativo dell'imposta di soggiorno trattandosi di una forma di prelievo che non manifesta irrazionalità ed è peraltro in linea con il principio di rispetto della progressività del sistema tributario, stante la previsione di un tributo secondo criteri di gradualità, in proporzione al prezzo di soggiorno e limitato nel suo ammontare massimo a Euro 5,00 per singolo pernottamento.

Il fatto suscettibile di valutazione economica è connesso a una spesa, quella turistica, non avente carattere d'indispensabilità, espressione di una manifestazione non meramente fittizia di ricchezza.

E' da ritenersi soddisfatta anche l'attualità del fatto economico, perché l'imposta di soggiorno nel momento in cui trova applicazione (alloggio), è correlato a una capacità contributiva attuale e manifesta e non già a una capacità contributiva passata o futura.

**Alle ore 18,50 esce il Consigliere Coppola Gaspare.**

Il Presidente Pipitone dà lettura del **quarto** punto all'O.d.G: **“Studio e consultazione per la stesura del “Regolamento dell'imposta di soggiorno”.**

Il Presidente, sulla scorta del corredo normativo e sulle valutazioni espresse, invita i Consiglieri Comunali a formulare proposte per la redazione del Regolamento di cui all'ordine del giorno.

## **Articolo 1**

### **Istituzione dell'imposta**

1. Per finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali è istituita nel Comune di Alcamo l'imposta di soggiorno.
2. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul territorio del Comune di Alcamo ai sensi dall'art. 4 del D.Lgs. del 14 marzo 2011 n. 23.

## **Articolo 2**

### **Presupposto dell'imposta**

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in qualunque tipo di struttura ricettiva (come definite dalla legge regionale in materia di turismo) situata nel territorio del Comune di Alcamo.

Alle ore 19,00 il Presidente dichiara sciolta la seduta, rinviando la redazione dei successivi articoli alla prossima seduta all'uopo convocata.

**IL SEGRETARIO**  
LIPARI GIUSEPPE

**IL PRESIDENTE**  
PIPITONE ANTONIO